



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Alessandro Pernigotto - giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 9813 del ruolo generale dell'anno 2018

promosso da

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con il patrocinio dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in BRESCIA, VIA S. CATERINA N. 6

-opponente-

nei confronti di

FALL. VALSELLA MECCANOTECNICA SRL IN LIQUIDAZIONE-non costituito

-opposto-

cui è stato riunito il procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 10258 del ruolo generale dell'anno 2018

promosso da

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con il patrocinio dell'avv. Carlo Dall'Asta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in BRESCIA, VIA P. BULLONI N. 12

-opponente-

nei confronti di

FALL. VALSELLA MECCANOTECNICA SRL IN LIQUIDAZIONE-non costituito

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale,

rilevato che, con istanza in data 22.11.2011, Equitalia Nord s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione di un credito iscritto a ruolo per l'importo complessivo di € 11.566.027,43, avente titolo nel decreto ministeriale del 10.01.2008, con il quale era stato revocato il finanziamento a suo tempo concesso all'impresa ai sensi della l. n. 237/1993 nell'ambito di un programma di investimenti avente ad oggetto la riconversione dello stabilimento industriale sito in Castenedolo;

rilevato, nello specifico, che l'istante invocava il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 24, comma 33 della l. 27.12.1997 n. 449 e dall'art. 9, comma 5 del d.lgs. 31.03.1998 n. 123;

rilevato che il g.d., con provvedimento del 6.2.2012, ammetteva il credito integralmente al chirografo con la seguente motivazione: "Ammessa al chirografo in assenza di sufficiente indicazione del titolo di prelazione, nonché della descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (art. 93, comma terzo n. 4 l.f.)";

rilevato che, con decreto del 21.02.2013 n. 189, emesso all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal concessionario per la riscossione, il tribunale confermava l'ammissione del credito al chirografo interpretando le disposizioni sopra richiamate nel senso che il credito derivante dalla restituzione del finanziamento avrebbe le proprie radici "nell'irregolare ammissione all'intervento o comunque nell'indebito conseguimento del beneficio di legge" (p. 8), considerate come uniche "ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge", nelle quali l'ente erogatore avrebbe diritto al "trattamento privilegiato del credito restitutorio". Sicchè il riferimento alle gravi inadempienze del beneficiario ed ai fatti imputabili al medesimo non potrebbe in alcun modo essere inteso come riferito alla "mancata restituzione di un finanziamento regolarmente concesso", venendo in siffatta ipotesi in considerazione una patologia "meramente attinente al rapporto di credito (della P.A.) ormai instaurato e non già alle condizioni concessorie ed alla ratio giustificatrice della sovvenzione" (p. 7). Si sarebbe trattato, in altri termini, ad avviso del tribunale, di una "atipica revoca", non integrante la fattispecie provvedimentale tipica, che sola potrebbe dare origine al credito restitutorio privilegiato, ai sensi delle disposizioni succitate;

rilevato che contro la decisione del tribunale proponevano ricorso in Cassazione il MISE ed Equitalia;

rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20.04.2018 n. 9926, ha accolto i ricorsi e cassato il decreto impugnato rinviando a questo tribunale in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

rilevato, nello specifico, che la Corte ha ritenuto “del tutto erronea” l’interpretazione (sopra riportata) che il tribunale ha dato alle disposizioni poste dai ricorrenti a fondamento della richiesta di privilegio;

rilevato infatti che, secondo l’interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte, dette disposizioni devono essere intese come riferite a “tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, all’impresa; ossia - non soltanto, come ha inteso il tribunale ai crediti aventi la loro fonte nell’irregolare concessione dell’intervento o nell’indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all’erogazione del contributo”. Tale opzione interpretativa sarebbe, invero, “perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l’interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli obblighi assunti”;

rilevato che, a fronte della decisione della Corte, il Mise e l’AdE-Riscossione hanno tempestivamente proposto separati ricorsi *ex art.* 392 c.p.c. davanti all’intestato tribunale;

rilevato che il procedimento n. 10258/18 è stato riunito nel presente procedimento all’udienza del 4.10.2018;

rilevato che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il giudice del rinvio “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”;

rilevato pertanto che al credito restitutorio del MISE deve riconoscersi carattere privilegiato *ex art.* 24, comma 33 della l. 27.12.1997 n. 449 ed *ex art.* 9, comma 5 del d.lgs. 31.03.1998 n. 123 per l’importo complessivo di € 10.609.982,88 (sorte: € 10.370.555,79; interessi di mora semestrali: € 239.427,09);

rilevato che, in relazione alle altre voci del credito insinuato dall’agente della riscossione, va invece confermata la natura chirografaria per i seguenti motivi: € 954.904,33 trattandosi di importi dovuti per aggio e spese di notifica (Cass. civ., 23.12.2015, n. 25932); € 1.140,22 in quanto relativi alle spese di insinuazione (Cass. civ., 22.12.2015, n. 25802);

ritenuto che, alla luce dell’oggettiva complessità della materia e della novità delle questioni trattate, sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite sia del giudizio di legittimità sia del presente procedimento;

P.Q.M.

a parziale riforma del provvedimento del g.d. emesso in data 6.2.2012;

dispone l'ammissione del credito vantato dal Ministero dello Sviluppo Economico al passivo del fallimento Valsella Meccanotecnica s.r.l. in liquidazione per l'importo di € 10.609.982,88 al privilegio previsto dall'art. 24, comma 33 della l. 27.12.1997 n. 449 e dall'art. 9, comma 5 del d.lgs. 31.03.1998 n. 123.

Spese di lite compensate, anche in relazione al giudizio di legittimità.

Brescia, 05/12/2018

Il Presidente
Angelina Augusta Baldissera